



Ministero della Giustizia

**INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-03625 DEL DEP. DORI
(res. n. 367 del 17 ottobre 2024)**

R I S P O S T A

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, con il quale il deputato interrogante chiede di conoscere le tempistiche di adozione dei decreti attuativi previsti dall'articolo 8 del decreto – legge 24 luglio 2024, n. 92, si rappresenta quanto segue.

Con il decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante: “*Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia*”, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, è prevista l'istituzione presso il Ministero della giustizia dell'elenco delle strutture residenziali idonee all'accoglienza e al reinserimento sociale delle persone in esecuzione penale, secondo la disciplina da adottare con decreto del Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (9 agosto 2024). Il decreto ministeriale dovrà essere emanato entro il 5 febbraio 2025.

La bozza del decreto ministeriale è stata già redatta ed è all'esame dell'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia.

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge in esame, è previsto, inoltre, che il predetto elenco sia tenuto dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, che ne cura la formazione e l'aggiornamento e ne esercita la vigilanza.

Il coordinamento tra il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e il Dipartimento per la giustizia minorile di comunità, unito alla piena partecipazione degli

enti del terzo settore, sarà fondamentale per assicurare un'adeguata progressione trattamentale alle persone in esecuzione penale, volta a favorire l'accesso alle misure penali di comunità nelle strutture residenziali che erogano programmi di inclusione sociale.

In linea con la *ratio* del decreto-legge in argomento, il decreto ministeriale *in fieri* va ad ampliare le modalità di accesso degli enti del terzo settore nei processi per la realizzazione dei programmi di reinserimento socio-lavorativo delle persone in esecuzione penale, prevedendo un aumento degli enti che gestiscono strutture residenziali di tipo comunitario e che erogano programmi individualizzati diretti a valorizzare l'autonomia e l'autosostentamento, in via prioritaria con la formazione professionale e il lavoro.

La realizzazione di un elenco delle strutture residenziali per le persone in esecuzione penale ha l'obiettivo di semplificare la fase istruttoria per accedere alle misure penali di comunità, permettendo alla Magistratura di sorveglianza e agli Uffici di esecuzione penale esterna di avere a disposizione uno strumento flessibile e aggiornato di strutture sicure, accreditate e controllate, in modo da ridurre i tempi di ricerca di un domicilio idoneo, rendendo, contestualmente, il percorso penale esterno più adeguato alle finalità proprie dell'esecuzione penale, dirette al reinserimento sociale del condannato, in modo stabile e sostenibile, con una riduzione attesa dei casi di recidiva.

A tale scopo si sottolinea il ruolo innovativo dei Nuclei di polizia penitenziaria presso gli uffici di esecuzione penale esterna, che - in linea di continuità con le disposizioni di recente adottate dal Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità sia in materia di verifiche e controlli sull'adempimento delle prescrizioni, che di integrazione dell'operato della polizia penitenziaria all'interno dell'équipe multiprofessionale, che di coordinamento con le altre Forze di Polizia - garantisce quel *quid pluris* necessario per rendere l'esecuzione penale esterna più rispondente alle esigenze di sicurezza sociale del territorio, favorendo al contempo il corretto svolgimento dei programmi di reinserimento in concreta attuazione del dettato costituzionale.

Per gli indicati interventi, è previsto uno stanziamento di sette milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, a valere sui capitoli di bilancio dell'ente di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, per gli interventi in favore dei detenuti che non sono in possesso di un domicilio idoneo e sono in condizioni socio-economiche non sufficienti per provvedere al proprio sostentamento.

Infine, per ampliare le opportunità di accesso dei detenuti tossicodipendenti alle strutture sanitarie pubbliche o alle strutture private accreditate, ai sensi del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)